



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

DECRETO N° 01/2022

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 16, comma terzo, D.L. n. 228/2021 *"Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare"*, ai sensi del quale *"il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022"*;

visto il D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 *"Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"*, con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

visto che l'art. 27 del D.L. 137/2020, prevede che *"fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo"*

interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio”;

valutata la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo emergenziale, allo stato prorogato fino al 31 marzo 2022 (ma suscettibile di ulteriori proroghe), onde consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

rilevata la situazione epidemiologica della Regione Lombardia con il più alto numero di contagiati da COVID-19 rispetto alle altre Regioni che impone, fino alla fine dello stato emergenziale, la trattazione di tutte le udienze da remoto;

osservato che non è possibile adottare, allo stato della normativa, efficaci misure epidemiologiche, all'interno della Commissione, non essendo prevista la verifica del green pass per i difensori, le parti ed il pubblico che accedono ai locali della Commissione tributaria (prevista solo per il personale e i magistrati tributari), anche considerate le dimensioni delle aule di udienza e degli spazi nei corridoi di accesso;

considerato che la proroga del termine di cui all'art. 27, comma 1, primo periodo, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, deve intendersi riferito anche all'udienza cartolare ed all'udienza allo stato degli atti, che sono previste *"in alternativa alla discussione con collegamento da remoto"* dal c.2 art. 27, come desumibile anche dalla relazione tecnica (pag. 21) allegata al D.L. n. 228/2021 che dà per scontata la proroga anche della trattazione cartolare;

rilevato che, **nel caso di richiesta di udienza da remoto**, anche di una sola parte, la **stessa debba essere comunque autorizzata**, con la possibilità di collegamento, tramite link inviato dal Segretario di sezione, anche alla parte non richiedente, dovendosi considerare **eccezionale il rinvio dell'udienza** per la trattazione in pubblica udienza (una volta cessato lo stato emergenziale) e, comunque, previa adeguata motivazione che giustifichi tale rinvio (complessità della questione, difficoltà di esame e valutazione di molti documenti, valore della causa, etc);

rilevato che rimangono valide le richieste di trattazione in pubblica udienza, in presenza o a distanza, anche antecedenti la entrata in vigore del D.L. n. 221/2021 e del D.L. n. 228/2021, e, in tale evenienza, i procedimenti saranno trattati in UAD (Udienza a Distanza) ed i relativi difensori saranno considerati presenti a tutti gli effetti;

DECRETA

1. lo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio, fino alla fine dello stato emergenziale, è autorizzato con collegamento a distanza (mediante Skype for Business), previa richiesta di almeno una delle parti;
2. i Presidenti dei collegi disporranno, per tali procedimenti, anche in caso di richiesta di una sola delle parti, l'invio del link per il collegamento da remoto a tutte le parti, con avviso che il procedimento sarà trattato in UAD all'orario indicato; la comunicazione alle parti, depositata agli atti, dovrà avvenire almeno 20 gg. prima dell'udienza, onde consentire il rispetto dei termini a difesa (10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e 5 giorni prima per il deposito di memorie di replica);
3. in concomitanza con l'udienza non è consentito l'accesso alle parti ed ai loro rappresentanti stante la impossibilità di tenere udienza in presenza;
4. durante lo stato emergenziale anche le camere di consiglio (con i soli componenti del collegio) dovranno avvenire preferibilmente con

- collegamento a distanza e, in ogni caso, i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o dimoranti in luoghi diversi da quello dove è ubicata la Commissione di appartenenza sono esonerati dalla partecipazione alle udienze o in Camera di consiglio in sede;
5. l'accesso al personale ed ai magistrati, per lo svolgimento dei compiti di istituto, sarà consentito solo previa verifica della temperatura corporea, della validità del green pass, della igienizzazione delle mani e dell'uso della mascherina di protezione Ffp2;
 6. l'accesso delle parti e di terzi alla Commissione sarà consentito (previa igienizzazione delle mani e uso della mascherina di protezione Ffp2) mediante richiesta di appuntamento via e-mail all'indirizzo di posta elettronica ctrib.r.mi@mef.gov.it con un preavviso di almeno 48 ore, ovvero con prenotazione sul Portale della Giustizia Tributaria, al fine di evitare assembramenti o affollamenti all'interno della Commissione.

Si comunichi a tutti i magistrati in servizio presso la CTR Lombardia, al Direttore ad interim della CTR Lombardia e ai segretari di sezione.

Si comunichi, altresì, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla Direzione della Giustizia Tributaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nei rispettivi siti internet, ai Presidenti delle CC.TT.PP. della Lombardia, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate Lombardia, al Direttore Regionale di Agenzia Entrate Riscossione Lombardia, agli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e ai Consulenti del lavoro della Lombardia, al Garante del Contribuente per la Lombardia.

Milano, 03 gennaio 2022

Il Presidente
Domenico Chindemi
FIRMATO DIGITALMENTE